



## Ministero della Salute

**SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE  
QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE  
CONSEGUITE IN STATI MEMBRI DELLA  
UNIONE EUROPEA E IN PAESI NON  
COMUNITARI**



# DISCIPLINA NORMATIVA

- **Legislazione comunitaria**      Direttiva 2005/36 – integrata dalla Direttiva 2006/100

E' sostanzialmente una normativa quadro diretta alla semplificazione amministrativa di precedenti direttive che fin dagli anni 70 hanno assicurato la mobilità dei professionisti. Ha riunificato la disciplina di riconoscimento delle qualifiche professionali coperte da direttive del sistema generale e le direttive settoriali.

- **Legislazione nazionale**

Decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206

Attua le direttive sopra citate seguendone l'impostazione. Disciplina il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in un Paese membro ai fini dell'accesso in Italia della qualifica professionale regolamentata corrispondente per l'esercizio della relativa professione.

D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. disciplina immigrazione )

D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento attuativo del T.U.  
immigrazione

D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (Regolamento modificativo del  
D.P.R. 394/99)

# **Direttiva 2005/36/CE (integrata dalla direttiva 2006/100/CE)**

**Ambito di applicazione – cittadini dei Paesi comunitari**

## **1) Obiettivo :**

Favorire la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri, al fine di consentire al lavoratore di esercitare nello Stato di stabilimento la professione per la quale ha acquisito nello Stato di origine la relativa qualifica.

## **2) Strumento di realizzazione:**

Riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base di uniformi livelli di qualifica

## **3) Effetti**

Il riconoscimento permette al cittadino comunitario che vuole stabilizzarsi in uno Stato membro di accedere alla professione corrispondente per la quale il richiedente è qualificato nello Stato membro di origine, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria.

#### 4) **Qualifiche professionali sanitarie riconoscibili**

Il riconoscimento può essere richiesto per l'esercizio di professioni regolamentate. (**attività subordinate al possesso di qualifiche professionali in forza di norme legislative o regolamentari, il cui titolo abilita all'esercizio della professione :**

- **Professioni sanitarie**

  - Medico

  - Medico specialista

  - Odontoiatra

  - Veterinario farmacista

- **Professioni sanitarie infermieristiche**

  - Infermiere

  - Ostetrica/o

  - Infermiere pediatrico

- **Professioni sanitarie riabilitative**

Podologo

Fisioterapista

Logopedista

Ortottista –assistente di oftalmologia

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Tecnico riabilitazione psichiatrica

Terapista Occupazionale

Educatore professionale

- **Professioni tecnico sanitarie**

Tecnico audiometrista

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Tecnico sanitario di radiologia medica

Tecnico di neurofisiopatologia

- **Area tecnico-assistenziale**

Tecnico ortopedico

Tecnico audioprotesista

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione  
cardiovascolare

Igienista dentale

Dietista

## **Professioni tecniche della prevenzione**

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Assistente sanitario

## **Arti ausiliarie delle professioni sanitarie**

Massaggiatore e capo bagnino stabilimenti idroterapici

Ottico

Odontotecnico

Puericultrice

## **Altre figure**

Operatore socio-sanitario

## 5) Soggetti

- cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica professionale in uno Stato comunitario e vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata;
- cittadini non comunitari in possesso di un titolo professionale non comunitario già riconosciuto in un Paese membro se hanno svolto l'attività professionale in quest'ultimo per tre anni ;
- cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera;

## 6) Oggetto

diplomi, certificati rilasciati da università o altri organismi abilitati che certificano una formazione professionale acquisita in un Paese comunitario;

## 7) **Autorità competente**

Autorità o organismo abilitato da disposizioni di legge a rilasciare e/o ricevere titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e adottare le decisioni ( art. 5 d.lgs.206/2007 )

### **Per le professioni sanitarie :**

**Ministero della salute** ( provvede al riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Paese di origine mediante rilascio di decreto direttoriale, che consente al richiedente l'esercizio in Italia della professione per la quale è abilitato nel Paese di conseguimento )

## 8) Fattispecie disciplinate

- **Esercizio di prestazione temporanea e occasionale di servizi**

Riguarda il cittadino comunitario che intende esercitare in uno Stato membro la professione alla quale è abilitato nello Stato di stabilimento, purché la prestazione di servizi sia temporanea e occasionale.

- **Esercizio di una professione regolamentata in regime di stabilimento**

Riguarda il cittadino comunitario che intende stabilirsi in uno Stato membro ed esercitare la professione sulla base di un titolo che nello Stato di origine lo abilita a svolgere la corrispondente professione

# Prestazione di servizi professionale temporanea e occasionale

- Riguarda il caso del prestatore che si sposta dallo Stato nel quale è stabilito ed esercita una determinata professione per venire ad esercitare in Italia la stessa professione in modo occasionale e temporaneo.
- Per assicurare la necessaria tutela del destinatario è prevista:
  - una comunicazione preventiva all'Autorità competente da parte del professionista circa la prestazione che intende svolgere (30 giorni prima del suo inizio tranne casi di urgenza) . Tale comunicazione è valida per l'anno in corso.
  - per la prima prestazione, la comunicazione deve esser accompagnata dai documenti che comprovano la propria qualifica
  - l'esercizio della prestazione con l'uso del titolo del Paese di stabilimento
  - l'iscrizione automatica e temporanea presso gli organismi professionali se esistenti
  - alcuni obblighi di informazione al destinatario del servizio
  - la possibilità di effettuare, per alcune professioni che hanno ripercussioni per la salute e la sicurezza pubblica, ad eccezione di quelle che beneficiano del riconoscimento automatico, una verifica preventiva delle qualifiche professionali in possesso del prestatore che potrebbe concludersi con la necessità di sottoporre il prestatore ad una prova attitudinale finalizzata a colmare le differenze sostanziali riscontrate.

# Diritto di stabilimento

Diritto del cittadino comunitario di esercitare in uno Stato membro, diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo di studio, una specifica professione per la quale è abilitato nello Stato di origine, previo riconoscimento del titolo conseguito in detto Stato.

La procedura del riconoscimento si articola in due forme:

- a) Sistema di riconoscimento automatico
- b) Sistema generale

## 8) Procedura di riconoscimento

Si basa su due principi:

- coordinamento delle condizioni minime di formazione ( principio di riconoscimento automatico)
- confronto tra le formazioni (regime generale di riconoscimento)

# • Riconoscimento con il sistema automatico

(art.31 del d.lgs.206/2007) applicato ai titoli sanitari

- Si applica alle qualifiche regolamentate, in precedenza disciplinate da direttive settoriali .
  - **Riguarda** i titoli di medico di base, medico specialista , odontoiatra , odontoiatra specialista,medico veterinario, farmacista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, ostetrica corrispondenti a quelli indicati per ciascuno Stato nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE
  - Sono formazioni che garantiscono che il titolare della qualifica professionale ha acquisito le conoscenze e le competenze stabilite dalla direttiva 2005/36/CE per ciascuna delle predette qualifiche.
  - Il riconoscimento, in quanto basato sull'uniformità della formazione tra gli Stati membri e quindi
  - sulla reciproca fiducia, non richiede alcuna verifica da parte dello Stato di stabilimento.
  - E' sufficiente che il richiedente presenti la domanda di riconoscimento, il titolo di studio e l'attestato di conformità di cui all'art. 17, comma 9, dl d.lgs.206/2007.
  - Trattandosi di titoli di studio conformi alle condizioni minime di formazione , la direttiva 2005/36/CE ha previsto la possibilità di modificare tali requisiti minimi con una specifica procedura per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.
- Nel caso della qualifica di ostetrica i titoli di formazione di cui all'allegato V devono avere i seguenti requisiti:
- formazione a tempo pieno di ostetrica di tre anni subordinata al possesso di un diploma di livello secondario superiore oppure seguita da una pratica di due anni
  - formazione di ostetrica di due anni o 3600 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere
  - formazione di ostetrica di diciotto mesi o300 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere e da una pratica di un anno

# Riconoscimento automatico: qualifica di ostetrica

Nel caso della qualifica di ostetrica, i titoli di formazione di cui all'allegato V che beneficiano del riconoscimento automatico devono avere i seguenti requisiti:

- formazione a tempo pieno di ostetrica di tre anni subordinata al possesso di un diploma di livello secondario superiore oppure seguita da una pratica di due anni
- formazione di ostetrica di due anni o 3600 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere
- formazione di ostetrica di diciotto mesi o 300 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere e da una pratica di un anno

# Diritti acquisiti

Il principio di riconoscimento automatico si applica anche in presenza di diritti acquisiti scaturenti da formazioni acquisite in Stati di recente adesione le cui formazioni, a secondo dei casi, possono soddisfare o non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva, le cui carenze si ritiene siano state compensate dall'attività lavorativa svolta per un determinato periodo continuativo.

Come principio generale, si procede al riconoscimento automatico dei titoli, se accompagnati dall'attestazione dell'autorità competente che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività professionale per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio della relativa certificazione da parte dell'autorità competente dello Stato di origine.

# Sistema automatico applicato alla qualifica di ostetrica

- Riguarda titoli di formazione di ostetrica che soddisfano tutti i requisiti di formazione previsti dall'art. 46 d.lgs. 206/2007 , rilasciati prima della data di adesione, se accompagnati dall'attestato di pratica professionale rilasciato dall'Autorità competente che certifichi l'effettivo e lecito esercizio delle attività di ostetrica per **almeno** due anni consecutivi negli ultimi cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
- Le formazioni a cui è possibile applicarlo sono quelle conseguite:
  - nella ex Repubblica democratica tedesca (due anni consecutivi su cinque)
  - in Polonia - titolo dyplom licencjata poloznictwa (tre anni su cinque)
    - titolo dyplom polonej (cinque anni su sette)
    - titoli di licenza di ostetrica che non soddisfano i requisiti minimi di formazione, ottenuti a seguito di unospeciale programma di valorizzazione
  - in Romania- titolo asistent medical obstetrica-ginecologie che non soddisfa i requisiti minimi( cinque su sette)

# Regime generale di riconoscimento

(art. 18 d.lgs 206/2007)

- **fondamento:**
  - principio di equipollenza delle formazioni .
- **destinatari**
  - titolari di qualifiche non coperte dal sistema del riconoscimento automatico ( infermiere pediatrico, fisioterapista, logopedista ecc.)
  - medici che non soddisfano i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita che consentono l'applicazione dei diritti acquisiti
  - infermieri specializzati sprovvisti della formazione responsabile dell'assistenza generale.
  - altri casi specifici.
- **organo di valutazione:**
  - Conferenza di servizi (art.16 l.gs.206/2007)
- **organo decisionale per le qualifiche sanitarie :**
  - Ministero della salute

## ° **Condizioni per il riconoscimento:**

- il titolo deve essere rilasciato da una autorità competente
- il titolo deve attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalla normativa nazionale.

### **Livelli di qualifica (art.19 dlgs 206/2007):**

identifica il grado scolastico nel quale si colloca la qualifica e precisamente:

- livello a) attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non conseguita con esame o con corso, esercitata per 3 anni a tempo pieno o per 10 anni a tempo parziale
- livello b) certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondario
- livello c) diploma che attesta una formazione post-secondaria di almeno un anno
- livello d) diploma che attesta una formazione di livello post secondario di almeno tre anni e non superiore a quattro, impartita presso università o istituti superiori
- livello e) diploma che attesta un ciclo di studi post-secondario di almeno quattro anni presso università o istituti superiori.

### **Livello qualifiche professionali sanitarie italiane:**

Si collocano al livello d)

## Procedimento di valutazione:

L'istanza di riconoscimento, con la relativa documentazione, è sottoposta all'esame della Conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/1990, salvo i casi in cui la domanda riguarda titoli per i quali la Conferenza di servizi si è già espressa (art. 16 d.lgs 206/2007)

In tali casi si provvede d'ufficio per analogia con i casi identici.

### ° **La Conferenza di servizi :**

è composta dalle Autorità di cui all'art.5 del d.lgs 206/2007 ; sono sentiti i rappresentanti degli ordini o collegi professionali ovvero delle categorie interessate.

#### **Competenze**

**a)** verifica la sussistenza delle condizioni di riconoscimento (autorità competente al rilascio e livello di qualifica);

**b)** confronta il programma di studio del richiedente con il programma di studio della corrispondente qualifica italiana, tenendo conto :

- del monte ore complessivo del corso di studio del richiedente distinto per ore di teoria e di pratica
- dei contenuti delle materie studiate dal richiedente

**c)** sente i rappresentanti di rispettivi ordini, collegi categorie professionali

**d)** esprime parere

## Determinazione della Conferenza di servizi

- a) se la formazione risulta essere equipollente alla corrispondente formazione italiana, la Conferenza esprime parere favorevole
- b) se dal raffronto si rilevano sostanziali carenze in termini di durata o di contenuto, la Conferenza determina la misura compensativa necessaria per colmare le carenze ( durata del tirocinio e materie sulle quali verte la prova attitudinale)
- c) se la qualifica posseduta dal richiedente non è sovrapponibile, per formazione, alla qualifica italiana che si intende esercitare in Italia , la Conferenza esprime parere negativo.

- **Il Ministero della salute** : definisce il procedimento

- emana il decreto direttoriale di riconoscimento nel caso a)
- emana il decreto direttoriale di attribuzione della misura compensativa nel caso b)
- emana il provvedimento di diniego nel caso c)
  
- i decreti di riconoscimento sono pubblicati nella G.U.
- il rilascio del predetto decreto consente l'iscrizione agli ordini o collegi, ove previsti
- detti organi provvedono ad accertare la conoscenza della lingua italiana

# Misure Compensative

(artt. 22 e 23 del d.lgs 206/2007)

**Tirocinio di adattamento:** consiste in un percorso formativo svolto presso una struttura sanitaria pubblica individuata dal Ministero della salute , sotto la supervisione e responsabilità di un referente della struttura stessa.

Al termine del tirocinio la struttura sanitaria predispone una relazione finale di valutazione che trasmette al Ministero della salute.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Il decreto di riconoscimento è rilasciato solo a seguito di valutazione favorevole.

**Prova attitudinale:** consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione .

La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si articola in un prova scritta, pratica e orale, sulle materie indicate dalla conferenza dei servizi.

In caso di esito sfavorevole ,la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Il decreto di riconoscimento è rilasciato a seguito del superamento della prova attitudinale.

**Il cittadino comunitario** ha la possibilità di scegliere quale delle due misure effettuare.

**Gli oneri** relativi all'esecuzione della misura compensativa sono a carico del richiedente( art. 25 d.lgs 206/2007 e D.M. 31/10/2008

# Cittadini extracomunitari

- **Legislazione :**

Decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 (art.60)

D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. disciplina immigrazione )

D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 - artt. 49 e 50

(Regolamento attuativo del T.U. immigrazione )

D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (Regolamento modificativo del  
D.P.R. 394/99)

- L'applicazione delle procedure di riconoscimento del d.lgs 206/2007 avviene compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita
- Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa, compete al Ministero della salute stabilire il tipo di misura .
- L'iscrizione negli albi professionali sono disposti previo accertamento della lingua italiana da parte degli ordini e collegi professionali .

- Istruttoria delle istanze

- In base all'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 12/11/2001 n.402 convertito in legge dall'art.1 della legge 8/1/2002, n.1 il Ministero della salute può autorizzare le Regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento



## • Decreti riconoscimento ostetriche 2009

• <b>Austria</b>	2
• Belgio	
• <b>Bulgaria</b>	1
• Croazia	
• <b>Danimarca</b>	1
• Estonia	
• <b>Francia</b>	1
• Gran Bretagna	
• Grecia	
• Germania	
• Irlanda	
• Lettonia	
• Lituania	
• Olanda	
• <b>Polonia</b>	5
• Portogallo	
• Repubblica Ceca	
• <b>Romania</b>	2
• Spagna	
• <b>Slovacchia</b>	2
• Slovenia	
• <b>Svezia</b>	1
• Ungheria	
• <b>TOTALE</b>	<b>15</b>